

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 e s.m.i.**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* – di seguito denominato *“Codice”* – ed ha per oggetto l'individuazione e la ripartizione delle somme del fondo destinato alle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente della Provincia di Lecce esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la quantificazione e la ripartizione del fondo tra i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 1 per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal Codice.
2. Gli appalti pubblici di lavori oggetto di applicazione della disciplina di cui al presente regolamento sono quelli elencati nell'allegato I del Codice.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del regolamento gli appalti di fornitura di beni di consumo e, in ogni caso, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

Art. 3 – Costituzione del fondo

1. L'importo destinato al fondo è calcolato, in ragione di una percentuale come di seguito specificato:
 - per ogni appalto di lavori, in ragione di una percentuale pari al 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA;
 - per ogni appalto di servizi e forniture, in ragione di una percentuale pari al 1,5% dell'importo posto a base di gara al netto dell'IVA.
2. L'80% del fondo, come sopra individuato, è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del Codice, nonché tra i loro collaboratori, come individuati nella tabella di cui al successivo art. 5.

3. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. È escluso dal riconoscimento dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
5. Il 20% del fondo, come sopra individuato, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi relativi alle attività di responsabile unico del procedimento (di seguito denominato R.U.P.), verificatore, direttore dei lavori, direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere, collaudatore tecnico-amministrativo, collaudatore statico, sono assegnati dal dirigente del Servizio competente alla gestione del procedimento, secondo il principio della rotazione e secondo la normativa e le direttive in vigore.

Art. 5 – Ripartizione del fondo incentivante

1. La ripartizione della quota del fondo spettante al personale interno avviene secondo le percentuali riportate nella seguente tabella:

	FIGURA PROFESSIONALE / FUNZIONE	% di riparto		
		Lavori	Lavori	Servizi e Forniture
1	Responsabile Unico del Procedimento	35,00	35,00	40,00
2	Collaboratori del R.U.P. per l'istruttoria nelle fasi di acquisizione e gestione del CIG e banche dati, predisposizione e controllo procedure di gara, e, in generale, attività correlate alle varie fasi dell'appalto	15,00	15,00	19,00
3	Direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione	25,00	-	32,00
4	Direttore dei lavori senza coordinamento sicurezza	-	19,00	-
5	Direttori operativi	7,00	7,00	-
6	Ispettori di cantiere	3,00	3,00	-
7	Altri collaboratori della D.L.	-	6,00	-
8	Collaudo Tecnico Amministrativo / Certificato di Regolare Esecuzione	4,00	4,00	-
9	Collaudo statico	5,00	5,00	-
10	Verifica di conformità / Certificato di Regolare Esecuzione	-	-	6,00
11	Valutatori/verificatori del progetto	4,00	4,00	-
12	Altri collaboratori	2,00	2,00	3,00
	Totale incentivo	100,00	100,00	100,00

2. Ai fini della quantificazione e corresponsione dell'incentivo nelle diverse fasi del procedimento (programmazione e progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo), le aliquote di cui ai numeri 1, 2 della tabella potranno essere corrisposte, giusta espressa motivazione, in misura parziale, esclusivamente in subordine al conseguimento del finanziamento dell'intervento e, comunque, subordinatamente al corretto perfezionamento di ogni singola fase procedimentale presupposta in ragione dell'incidenza percentuale delle singole fasi di seguito indicata:
- Fase di programmazione e progettazione: 40%
 - Fase di affidamento: 10%
 - Fase di esecuzione e collaudo: 50%
- In caso di corresponsione parziale, agli importi determinati per ogni singola fase intermedia, verrà applicata una riduzione del 10 % da portare a conguaglio all'atto della liquidazione finale ed in esito all'istruttoria di cui all'art. 7.
3. Le quote di incentivo relative a prestazioni non svolte dal personale interno non vengono corrisposte e integrano il fondo di cui all'art. 3.

Art. 6 – Corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente del Servizio competente alla gestione dell'appalto, previo accertamento delle prestazioni effettivamente svolte dal personale interessato. Detto accertamento avviene anche sulla base di apposita relazione prodotta dal R.U.P., nella quale sono specificati i ruoli e le funzioni effettivamente svolti dai singoli soggetti.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, comprensivo delle indennità a vario titolo percepite, riferito all'annualità precedente.

Art. 7 – Riduzione del fondo a fronte di incrementi dei tempi e dei costi

1. A fronte di eventuali aumenti dei tempi e/o dei costi non conformi alle disposizioni del Codice, le risorse finanziarie del fondo incentivante sono ridotte secondo le modalità di cui ai punti successivi.
2. Si intende per incremento dei tempi il maggior tempo di esecuzione delle opere, prestazione dei servizi e fornitura di beni rispetto al tempo contrattuale. In tal caso la somma spettante è ridotta come di seguito:
 - per ogni punto percentuale di incremento rispetto al tempo contrattuale le risorse da destinare all'incentivo sono ridotte dello 0,1%.
3. Si intende per incremento dei costi il maggior costo dei lavori (comprensivo dei costi per la sicurezza), dei servizi e delle forniture rispetto all'importo contrattuale. Per incrementi dei costi la somma spettante è ridotta come di seguito:
 - per ogni punto percentuale di incremento rispetto all'importo contrattuale le risorse finanziarie destinate al fondo incentivante sono ridotte dello 0,1%.
4. Le riduzioni di cui ai punti precedenti non si applicano in tutti i casi in cui l'aumento dei tempi e/o dei costi sia coerente con le previsioni normative del Codice dei Contratti.

5. La valutazione in ordine alla sussistenza delle cause che eventualmente possano aver determinato incrementi dei costi e/o dei tempi come sopra definiti spetta al dirigente del Servizio competente alla gestione del capitolo di spesa, sulla base anche di quanto riportato dal R.U.P. nella relazione di cui all'art. 6, comma 1.
6. Le somme non corrisposte in ragione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte della Provincia con Delibera di Consiglio Provinciale ed è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.